Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1936-XIV, n. 1847.

Norme esecutive ed integrative della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sul riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, sulla riabilitazione militare, sulla reintegrazione nel grado, sull'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e sulla istituzione di reparti militari speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 10 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, recante norme relative al riacquisto della capacità militare perduta in seguito a condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego dei condannati incorsi nella incapacità militare e alla istituzione di reparti militari speciali;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare insieme con le norme esclusive anche disposizioni integrative della predetta legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La cessazione, per amnistia o per espressa disposizione del provvedimento di indulto o di grazia, o per riabilitazione conceduta dal Tribunale supremo militare, della incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato, derivante da sentenza di condanna, si verifica, ad ogni effetto, a partire dal giorno in cui ha efficacia il provvedimento di concessione, salvo che questo disponga altrimenti.

Alla data suindicata va riportata la decorrenza degli effetti del posteriore provvedimento amministrativo concernente l'aggiunzione sulle liste della leva in corso o la reiscrizione nei ruoli o la reintegrazione nel grado, per effetto di amnistia, indulto, grazia, o di riabilitazione militare.

Alla aggiunzione nelle liste di leva e alla reiscrizione nei ruoli si provvede d'ufficio con determinazione del Ministero competente; e alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale ovvero di maresciallo o di militare di grado corrispondente, e con decreto Ministeriale, se trattasi di militare di grado inferiore a maresciallo.

Art. 2. — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente agli effetti inerenti alle pene accessorie militari, diversi dalla incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato.

Gli effetti amministrativi della condanna che importa una pena accessoria decorrono dal giorno in cui la sentenza che l'infligge è passata in giudicato, e restano fermi fino alla data indicata nell'articolo precedente.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche se l'amnistia, indulto o la grazia, avente per oggetto una pena accessoria, interviene prima della emanazione o attuazione del provvedimento amministrativo o disciplinare concernente l'esecuzione della condanna. Tuttavia non si fa luogo alle formalità che, a norma dei regolamenti militari, accompagnano l'esecuzione in via amministrativa di alcuna delle pene accessorie.

Art. 3. — Salva diversa disposizione espressa della legge o dei regolamenti, nei procedimenti di competenza del giudice militare per l'applicazione dei provvedimenti di amnistia, di indulto o di grazia, si osservano le disposizioni del Codice di procedura penale; sostituiti agli atti relativi alla chiusura dell'istruzione e al rinvio a giudizio quelli propri della procedura giudiziaria militare; alla Corte di cassazione il Tribunale supremo militare; al Ministro per la grazia e giustizia il Ministro da cui dipende il militare imputato o condannato e al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello il Regio avvocato generale militare, e aggiunto alla direzione del carcere il comando degli stabilimenti militari di pena.

Art. 4. — La domanda diretta a ottenere la riabilitazione militare a termini dell'art. 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, e le memorie illustrative che si ritenga di presentare, devono essere sottoscritte dal condannato ovvero da un avvocato o procuratore all'uopo delegato.

Nella domanda stessa, o con atto successivo, l'interessato deve dichiarare o eleggere il domicilio in Roma; in caso contrario, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria del Tribunale supremo militare.

Alla domanda devono essere allegati:

1° copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna;

2° copia integrale del provvedimento con cui è stata concedutà la riabilitazione;

3° certificato del podestà del Comune o dei Comuni di residenza, da cui risulti la condotta tenuta dall'interessato successivamente alla emanazione del provvedimento di cui al n. 2;

4° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, rilasciata dalla competente autorità militare, successivamente alla emanazione del provvedimento di cui al n. 2.

5° certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese;

6° certificato dei carichi pendenti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, per il procedimento di concessione o di revoca della riabilitazione militare e per i conseguenti provvedimenti relativi al casellario giudiziale, si osservano, in quanto applicabili, le corrispondenti disposizioni relative alla riabilitazione ordinata dal giudice ordinario, sostituiti alla Corte di cassazione e alla Corte d'appello il Tribunale supremo militare e al procuratore generale della Corte d'appello il Regio avvocato generale militare.

Art. 5. — Il cancelliere del Tribunale supremo militare appone alla domanda la data del giorno di presentazione o di arrivo, sottoscrivendo l'annotazione, e rimette la domanda stessa con gli allegati al Regio avvocato generale militare per le sue conclusioni.

Il Regio avvocato generale militare, se ritiene necessari ulteriori accertamenti, vi procede direttamente, con l'assistenza di un cancelliere, o richiede all'uopo altro magistrato militare o le competenti autorità militari o gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Per gli accertamenti di cui al comma precedente competono al Regio avvocato generale militare, in quanto occorra, i poteri conferiti al pubblico ministero nei procedimenti per citazione diretta di competenza del giudice militare.

Terminata l'istruzione, il Regio avvocato generale militare rimette gli atti con le sue conclusioni al Tribunale supremo militare.

Art. 6. — Per l'esercizio della facoltà di richiedere anche d'ufficio la decisione relativa alla riabilitazione militare, il Regio avvocato generale militare può richiedere alle autorità competenti le sentenze, gli atti, i documenti e le informazioni che ritenga utili alla decisione suindicata.

Anche in questo caso sono applicabili le disposizioni dei capoversi dell'articolo precedente, restando a cura del magistrato procedente di provvedere d'ufficio alla richiesta dei documenti di cui al terzo comma dell'art. 4.

Art. 7. — Il Tribunale supremo militare, se ritiene necessari ulteriori accertamenti, provvede con ordinanza, specificandoli e delegando, per eseguirli, uno dei suoi giudici, il quale procede con l'assistenza di un cancelliere.

Art. 8. — Copia della sentenza, con la quale è ordinata la riabilitazione militare, è rimessa, a cura del Regio avvocato generale militare, al Ministro dal quale dipendeva il riabilitato al momento della condanna e al Pubblico Ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, per la sua annotazione in calce alla sentenza stessa.

Art. 9. — Ferma la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 599 del Codice di procedura penale, la domanda, se respinta nel merito, può essere rinnovata qualora dopo la decisione di rigetto siano sopravvenuti o si scoprano nuovi fatti o nuovi elementi di prova.

Quando sia respinta l'istanza diretta a ottenere, a norma dell'art. 2, capoverso ultimo, della legge 13 giugno 1935-XIII, la riabilitazione fuori dei termini e delle condizioni di cui all'art. 179 del Codice penale, essa può essere rinnovata anche prima che siano trascorsi i termini e che siansi verificate le condizioni di cui al citato art. 179, se il militare consegue una nuova promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

Art. 10. — La domanda diretta a ottenere, a norma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, la reintegrazione nel grado perduto a seguito di condanna, è redatta a termini delle leggi sul bollo e presentata o inviata al Ministro dal quale il militare dipende.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui al comma terzo dell'art. 4, e, se ne ricorra il caso, copia della sentenza di riabilitazione militare; osservate le prescrizioni delle leggi sul bollo.

Art. 11. — Il Ministro, cui è presentata la domanda di reintegrazione nel grado, può in ogni tempo chiedere in comunicazione gli atti del procedimento di riabilitazione militare, e, ove occorra, richiedere, direttamente o per mezzo del Regio avvocato generale militare, che gli atti siano regolarizzati.

Se il Ministro, in base ai documenti presentati, ritiene che non possa darsi corso alla domanda, provvede con decisione non motivata, della quale è data comunicazione all'interessato. Contro tale decisione non sono ammessi gravami nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

In caso diverso la domanda è rimessa, con i documenti che la corredano, al Regio avvocato generale militare, con richiesta di promuovere il procedimento, di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116.

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al procedimento di riabilitazione militare; ma il parere del Tribunale supremo militare è comunicato, in copia dal Regio avvocato generale militare, soltanto al Ministro richiedente, unitamente agli atti del relativo procedimento.

Il Tribunale supremo militare, nel suo parere, tenuti presenti i fatti che determinarono la condanna, la natura del reato, i precedenti e la condotta militare, politica e morale dell'interessato e ogni altro elemento di giudizio, dichiara se il richiedente riabilitato sia meritevole di riacquistare il grado perduto e di esercitarlo degnamente, senza detrimento del servizio e della disciplina militare.

Art. 12. — La riammissione in servizio in conseguenza della reintegrazione nel grado può essere disposta solo su domanda dell'interessato. Il relativo provvedimento può disporsi soltanto con lo stesso decreto di reintegrazione, e ha effetto dalla data in cui il militare riprende effettivamente servizio.

Il decreto di reintegrazione è, in ogni caso, presentato alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

Art. 13. — Alla domanda diretta a ottenere il riacquisto, a tutti gli effetti, a norma della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, delle medaglie o della croce di guerra al valor militare, e delle distinzioni onorifiche di guerra, ovvero della capacità a conseguirle, deve essere allegata copia, nella prescritta carta da bollo, della decisione di riabilitazione militare pronunciata dal Tribunale supremo militare.

Il riacquisto decorre dal giorno in cui detta decisione è emanata.

Art. 14. — Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano anche se la domanda è presentata da un militare in congedo assoluto.

Art. 15. — Ai fini dell'assegnazione ai reparti di riadattamento militare di cui all'art. 5 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, il competente giudice di sorveglianza comunica al Ministero della guerra — Ispettorato generale leva sottufficiali e truppa — le generalità dei militari incorsi, per condanna, nella incapacità di appartenere alle forze militari dello Stato, per i quali la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e sia stata revocata l'eventuale misura di sicurezza.

Qualora il Ministro creda conveniente di impiegare detti condannati nel modo indicato dall'art. 5 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, richiede il Regio avvocato generale militare, perchè provochi dal Tribunale supremo militare il parere prescritto dalla prima parte dell'articolo stesso.

Copia del parere è rimessa, a cura del Regio avvocato generale militare, al Ministro competente, per le sue decisioni.

Art. 16. — Le autorità cui spetta di proporre od ordinare l'incorporazione di militari nella prima compagnia di correzione, di cui all'art. 1, capo VII, del regolamento per gli stabilimenti militari

di pena, hanno facoltà di proporre e di ordinare, in luogo di tale passaggio, l'assegnazione a un reparto militare speciale, osservate le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, numero 1116, e quelle degli articoli 17 e seguenti del presente decreto.

In quanto non sia diversamente stabilito dalla predetta legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, e dal presente decreto, restano ferme, anche per i militari assegnati ai reparti militari speciali, le disposizioni vigenti relative all'assegnazione alla compagnia di correzione indicata nel comma precedente.

Per l'assegnazione ai reparti militari speciali dei militari in congedo che siano richiamati in servizio alle armi, si provvede a termini del n. 3 del capoverso dell'art. 7 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, anche se ricorrano per essi le condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dello stesso capoverso del citato art. 7.

Art. 17. — Il provvedimento di assegnazione ai reparti militari speciali di cui all'articolo precedente è motivato.

Nel caso preveduto dal n. 3 dell'art. 7 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, il comandante del corpo o reparto, cui il militare appartiene, invia proposta motivata al comandante competente, a termini dell'art. 8 della legge stessa, a ordinare l'assegnazione.

Il comandante, che ha ricevuto la proposta, la rimette al presidente della Commissione istituita a norma dell'art. 8 della legge sopra citata.

La Commissione, assunti gli atti che ritenga del caso, emette parere motivato, che è deliberato a maggioranza di voti. Alla deliberazione assiste il segretario.

Degli atti della Commissione è redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti e dal segretario. Della deliberazione e del processo verbale è data comunicazione al comandante che ha inoltrata la proposta, per i provvedimenti di sua competenza.

Se trattasi di sottufficiali, l'ordine di passaggio a un reparto speciale non può essere dato dal comandante competente, se non previo assenso del Ministro da cui il sottufficiale dipende.

Art. 18. — Il presidente e i membri della Commissione di cui all'art. 8, capoverso 1°, della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, sono nominati al principio di ciascun anno e possono essere confermati. Essi cessano dall'incarico, se ufficiali, in caso di trasferimento a un comando diverso da quello presso cui la Commissione è istituita, ovvero in caso di promozione a grado superiore a quello richiesto per far parte della Commissione; ovvero se sono collocati in disponibilità o in aspettativa o se sono sospesi dall'impiego, ovvero se cessano per qualsiasi motivo dal prestare servizio militare; se magistrati militari, in caso di attribuzione permanente di una funzione diversa da quella di pubblico ministero, o in caso di trasferimento ad altro Tribunale militare.

I comandanti indicati nell'art. 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, possono procedere alla nomina di due membri supplenti, uno militare, avente grado di ufficiale superiore, e uno magistrato militare, scelto tra i vice avvocati militari o sostituti avvocati militari, i quali sostituiscono rispettivamente l'ufficiale e il magistrato effettivi, impediti o mancanti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate a un funzionario delle cancellerie giudiziarie militari, proposto dal competente Regio avvocato militare, salvo che il competente comandante ritenga di designare all'uopo un ufficiale inferiore.

Art. 19. — L'assegnazione ai reparti speciali di cui all'art. 7 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, ordinata nei confronti di sottufficiali o graduati di truppa in applicazione della disposizione di cui al n. 3 del secondo comma dell'articolo suddetto, è preceduta dalla retrocessione.

La retrocessione è ordinata dallo stesso comandante che dispone l'assegnazione al reparto speciale, quando trattisi di graduati di truppa.

Se trattasi di sottufficiali, l'ordine di retrocessione è dato dal Ministro competente, il quale contemporaneamente provvede anche in merito all'assenso di cui all'ultimo comma dell'art. 17.

Art. 20. — La Commissione indicata nell'art. 17, prima di emettere il parere in ordine al passaggio ai reparti militari speciali dei militari rivestiti di un grado, deve esprimere il proprio avviso anche sul quesito se il sottufficiale o graduato di truppa debba essere retrocesso dal grado, in tutti i casi nei quali le disposizioni sullo stato di detti sottufficiali e graduati richiedano il parere di una Commissione di disciplina.

In tali casi, la Commissione di cui all'art. 17 procede con le norme stabilite dalle disposizioni sullo stato dei sottufficiali e graduati, in quanto applicabili, e ferma restando la competenza dei comandanti indicati nell'art. 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, circa l'ordine di riunione della Commissione stessa.

Se la decisione su detto quesito è negativa, non si fa più luogo a deliberazione circa l'assegnazione ai reparti militari speciali.

Art. 21. — La cessazione dell'assegnazione ai reparti militari speciali, di cui all'art. 17, è disposta quando i militari assegnati abbiano dato prove manifeste e costanti di ravvedimento e di buona condotta, su proposta del comandante del reparto speciale e previo giudizio conforme della Commissione di cui all'art. 17, osservata la disposizione del 4° capoverso dell'articolo stesso.

Se il parere è favorevole alla cessazione, è rimesso, per via gerarchica, dal comandante, di cui all'art. 17, al Ministro competente, che provvede per la nuova assegnazione del militare.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche relativamente ai militari inviati ai reparti militari speciali in applicazione dell'art. 12 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116.

Art. 22. — Con decreto del Ministro per la guerra saranno emanate le istruzioni per la istituzione e il funzionamento dei reparti di riadattamento militare e dei reparti militari speciali, preveduti rispettivamente dagli articoli 5, 1° capoverso, e 7, prima parte, della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116.

Per l'amministrazione dei reparti militari speciali si osservano, in quanto applicabili e con le modificazioni che potranno essere apportate con provvedimento del Ministro per la guerra, le disposizioni in vigore per le compagnie di correzione.

Art 23. — La cartella biografica, di cui all'art. 9 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, è redatta secondo il modello allegato al presente decreto. Con decreto del Ministro per la guerra la cartella può essere modificata.

Per la redazione della cartella, il comandante dello stabilimento militare di pena o del reparto speciale è assistito dal sanitario, e, se il Regio avvocato generale militare ne faccia richiesta per singoli casi o per determinate categorie, da persone particolarmente esperte.

Le funzioni di sanitario presso gli stabilimenti militari di pena e i reparti speciali saranno affidate preferibilmente a ufficiali della sanità militare, che risultino versati negli studi di psicologia criminale o scienze affini.

Art 24. — Le cartelle di cui all'articolo precedente sono conservate presso gli enti ivi indicati, che ne trasmettono una copia alla Regia avvocatura generale militare, per la loro raccolta nel casellario centrale di cui all'articolo seguente.

Art. 25. — Presso la Regia avvocatura generale militare è istituito un casellario centrale, nel quale sono raccolte e sistemate le copie di tutte le cartelle biografiche di cui ai due articoli precedenti.

Il Regio avvocato generale militare, previa autorizzazione del Ministro per la guerra, può consentire la consultazione della raccolta suindicata a chi ne presenti domanda a scopo di studio o elaborazione scientifica.

Art. 26. — Copia della cartella biografica è allegata agli atti dei procedimenti penali, cui la persona detenuta o assegnata ai reparti speciali sia eventualmente sottoposta, a quelli dei procedimenti di riabilitazione o per reintegrazione nel grado, agli incartamenti concernenti le domande di grazia o di liberazione condizionale e agli atti del procedimento di cui agli articoli 15, 17 e 21.

Detta copia è spedita, a richiesta delle autorità interessate, dall'ufficio del casellario centrale di cui all'articolo precedente.

Art. 27. — Il presente decreto ha vigore dal 20 luglio 1935-XIII, data di entrata in vigore della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV. Atti del Governo, registro 378, foglio 112. — MANCINI.

ALLEGATO 1.

N. d'ordine.

CARTELLA BIOGRAFICA.

IDENTITÀ.

Grado . . . .
Cognome e nome . . . .
Paternità . . . .
Maternità . . . .
Data di nascita . . . .
Luogo di nascita . . . .
Domicilio . . . .
Religione . . . .

Stato civile e di famiglia . . . .
Professione o mestiere . . . .
Chiamato alle armi il . . . . con destinazione (Arma e corpo)
. . . .
Giunto al carcere il . . . . e ricevuto in forza di . . . .
Proveniente da . . . .
Imputato di . . . . commesso a . . . in data . . .
A disposizione di . . . .

Fotografia eseguita il . . . quando il detenuto aveva anni . .

(Spazio per la fotografia).

Profilo destro di fronte

Impronte simultanee dei polpastrelli delle quattro dita lunghe della mano destra.

(Spazio riservato per le impronte).

Scrittura autografa:

RILIEVI ANTROPOLOGICI E ANTROPOMETRICI.

(I rilievi antropometrici devono essere fatti su soggetto in posizione orizzontale).

Statura cm/: . . . .
Statura seduto cm/: . . . .
Apertura delle braccia cm/: . . . .
Testa: diametro antero poteriore . . . .
» trasverso: Perimetro cm. . . . . .
indice cefalico: . . . .
Faccia: lunghezza . . . larghezza . . indice facciale . . .
Naso: altezza . . . larghezza . . indice nasale . . .
Capelli (scarsi, normali, abbondanti, calvizie precoce) . . . .
Colore dei capelli (neri, castano chiari, castano scuri, biondi, rossi) . . . .
Sopracciglia (poco folte, normali, folte, molto folte, unite, disgiunte) . . . .
Colore degli occhi (neri, castano chiari, castano scuri, grigi, celesti) . . . .
Barba e baffi (poco sviluppati, normali, molto sviluppati) . . .
Dentatura (sana, guasta, molto guasta) . . . .
Collo perimetro: cm: . . . .
Torace:
perimetro . . . .
diametro antero posteriore . . . .
diametro trasverso . . . .
altezza sternale . . . .
Spalle: larghezza biacromiale . . . .

Addome:
lunghezza xifo-epigastrica . . . .
» epigastrico-pubica . . . .
diametro trasverso ipocondriaco . . . .
diametro antero posteriore ipocondriaco. . . . .
Bacino: larghezza massima bicrestoiliaca . . . .
Arto superiore: lunghezza (acromion-polso) . . . . . .
» della mano . . . .
Arto inferiore: » (sinfisi pubica malleolo) . . . .
» del piede . . . .
Tipo costituzionale (microsplancnico longilineo, mesosplancnico-mesolineo, macroplacnico brevilineo) . . . .
Anomalie morfologiche (della testa, del tronco e degli arti) . . .

Cicatrici, tatuaggi e altri contrassegni salienti . . . . . .

Callosità e altri caratteri professionali . . . .

NOTE BIOGRAFICHE.

(Dalle risposte del detenuto, dalle informazioni dei CC. RR. e dell'Autorità di P. S.)

Anamnesi familiare:
Genitori viventi: padre . . . . causa di morte . . . .
madre . . . . causa di morte . . . .
N. dei fratelli vivi . . . . maschi . . . . femmine . . .
Precedenti morbosi dei familiari . . . .
. . . .
Precedenti giudiziari dei familiari . . . .
. . . .
Notizie sull'ambiente familiare e sociale in cui il detenuto è vissuto (condizione finanziaria e sociale della famiglia) . . . .
Anamnesi personale:
Giovinezza (notizie sullo sviluppo, sulla vita sessuale, epoca dei primi rapporti sessuali . . . .
Grado d'istruzione (analfabeta, elementare, media, superiore . .
Vicende familiari . . . .
. . . .
Lavoro (mestieri o professioni esercitati) . . . .
. . . .
Stato di salute . . . .
Malattie pregresse . . . .
Notizie riguardanti il detenuto pervenute dalle Autorità:
scolastiche . . . .
sanitarie . . . .
militari . . . .
giudiziarie { proscioglimenti . . . .
condanne . . . .
misure di sicurezza . . . .
dei Riformatori o Carceri . . . .
Trasferimenti . . . .
Escarcerato il . . . . . . in forza di . . . . .
Autorità a disposizione della quale deve essere posto, cessata la detenzione . . . .
. . . .
Annotazioni varie . . . .

VITA CRIMINOSA.

Riformatorio . . . .
Reati da borghese (specificare il 1° reato) . . . .
Reati da militare . . . .
Attualmente detenuto per (notizie dettagliate sul reato commesso)
. . . .
Notizie riguardanti il periodo di detenzione (malattie, contegno, premi, punizioni, ecc.) . . . .

ESAME CLINICO.

(Mettere in evidenza eventuali fatti morbosi).

Data . . . .

NOTE PSICHICHE.

Intelligenza . . . .

Affettività (disposizioni affettive verso la famiglia, amici, donne, proprietà, società, religione, Patria, Stato, ecc.) . . . .

Eccitabilità (intolleranza, prepotenza) . . . .

Emozionabilità . . . .

Avidità di godimento . . . .

Ambizioni . . . .

Inclinazioni salienti . . . .

Attività . . . .

Abitudini salienti (vino, donne, gioco, letture, ecc.) . . .

Volontà . . . .

Senso morale . . . .

Episodi rivelatori della proclività alla violenza, indisciplina, frode, o al riadattamento alla vita sociale e militare . . . . .

Uso del denaro . . . .

Relazioni con la famiglia e con altre persone . . . . .

SINTESI:

Natura della criminosità . . . .

Pericolosità . . . .

Correggibilità . . . .

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. 1848.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Associazione Cattolica di America per le missioni estere, con sede in Roma.

N. 1848. R. decreto 10 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia dell'Associazione Cattolica di America per le missioni estere, con sede in Roma, via Sardegna n. 83, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa di alcuni immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 luglio 1936-XIV, n. 1849.

Devoluzione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dell'Istituto « Benito Mussolini » per la clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

N. 1849. R. decreto 25 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dell'Istituto « Benito Mussolini » per la clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio, viene devoluto all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 ottobre 1936-XIV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca agricola campana P. Giugliano & Figlio di Nola.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca agricola campana P. Giugliano & Figlio di Nola e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al capo III, titolo VII, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza per la Banca agricola campana P. Giugliano & Figlio di Nola.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo del 20 ottobre 1936-XIV, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno che revoca alla Banca agricola compana P. Giugliano & Figlio di Nola, l'autorizzazione all'esercizio del credito e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità dell'art. 66 del Regio decreto-legge richiamato;

Nomina il cav. avv. Benedetto De Bottis a commissario liquidatore ed i signori avv. Rodolfo Porcellini, rag. Isacco Astrologo e Daniele Minichini a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4142)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza per la straordinaria amministrazione della Cassa Gradese di prestiti e risparmio di Grado.

L'anno 1936-XIV del Littorio, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 15, in Grado e nella sede del Fascio di combattimento, per convocazione del cav. Vittorio Troiani, commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa Gradese di prestiti e risparmio di Grado — nominato con disposizione del Governatore della Banca d'Italia n. 92 del 29 settembre 1936-XIV, si è riunito il Comitato di sorveglianza, nominato con lo stesso provvedimento, nelle persone dei signori Grigolon Bartolomeo, Pollidori cav. Giuseppe e Miani rag. Mario.

Il Comitato, sentita la relazione fatta dal Commissario straordinario sulle condizioni dell'Azienda; vedute le disposizioni di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia; ritenuta la necessità di procedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del Regio decreto-legge suddetto alla nomina del proprio presidènte; a maggioranza di voti, nomina proprio presidente il cav. Giuseppe Pollidori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Giuseppe Pollidori - Bartolomeo Grigolon - Mario Miani.

(4144)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale di Cattolica in liquidazione

L'anno 1936, in questo giorno di giovedì 15 del mese di ottobre, ad ore 15,30, in Cattolica, e precisamente in via XXIV Maggio, civico n. 5 — ex locali Banca — si sono riuniti, in adempimento di quanto prescrive l'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, i signori: avv. cav. Aldo Perotta, Pericle Guerrino Ghinassi e Baldelli cav. Alfredo, componenti il Comitato di sorveglianza, nella Banca commerciale di Cattolica in liquidazione, giusto il provvedimento 25 settembre 1936-XIV, emesso dal Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 corrente n. 231.

A maggioranza di voti, viene eletto presidente, il signor avvocato cav. Aldo Perotta di Pesaro che dichiara di accettare.

Del che si fa constare col presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Aldo Perotta - Pericle Guerrino Ghinassi - Alfredo Baldelli.

(4145)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società di risparmio e prestiti di Medolino (Pola).

Verbale della prima riunione ordinaria tenuta alle ore 16 del giorno 17 ottobre 1936-XIV dal Comitato di sorveglianza per la Società di risparmio e prestiti di Medolino (in liquidazione), nominato col decreto n. 86 in data 25 settembre 1936-XIV dal capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

È all'ordine del giorno la nomina del presidente del Comitato stesso.

Sono presenti tutti i componenti del Comitato, sigg. Macchi Antonio fu Gregorio, De Grassi don Marco fu Lorenzo e Lorenzin Pietro fu Simone.

Presiede il componente più anziano di età, sig. De Grassi don Marco, il quale propone anzitutto l'accettazione della nomina a componenti del Comitato di sorveglianza, indi designa quale presidente del Comitato il sig. Lorenzin Pietro.

Senza discussione la proposta e la designazione fatte dal sig. De Grassi don Marco vengono accettate.

Con ciò il Comitato di sorveglianza per la Società di risparmio e prestiti di Medolino (in liquidazione) composto dai signori Lorenzin Pietro fu Simone, De Grassi don Marco fu Lorenzo e Macchi Antonio fu Gregorio anzidetti, può iniziare l'esercizio delle sue funzioni sotto la presidenza del sig. Lorenzin Pietro.

La riunione è chiusa alle ore 16,30.

Letto, chiuso e firmato.

De Grassi don Marco - Lorenzin Pietro - Macchi Antonio.

(4150)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito di Fontanelle (Parma).

In adempimento a quanto prescritto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, oggi 17 ottobre 1936, ad ore 10, si sono riuniti in Parma, nello studio del rag. Giuseppe Dovara, commissario liquidatore nominato con decreto 29 settembre 1936, i membri del Comitato di sorveglianza nominato con provvedimento addì 29 settembre 1936 di S. E. il Governatore della Banca d'Italia.

Sono presenti i signori: mons. can. Alberto Bertogalli fu Luigi, prof. don Luigi Campanini fu Ferdinando, Redenti Fiorenzo fu Vincenzo, Ercole Tonna fu Giuseppe.

Il commissario liquidatore espone ai membri del Comitato di sorveglianza gli scopi della riunione; chiarisce ad essi le funzioni che la legge loro attribuisce e li invita a nominare il presidente.

All'unanimità viene eletto a presidente del Comitato di sorveglianza, il rev.mo monsignore Alberto Bertogalli fu Luigi di Parma, il quale accetta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mons. can. Alberto Bertogalli - Prof. Luigi Campanini - Redenti Fiorenzo - Ercole Tonna.

(4151)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di certificato di credito comunale e provinciale.

(1ª *pubblicazione*).

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo sottodescritto e che venne fatta domanda a questa Amministrazione perchè, previe le prescritte formalità, sia rilasciato un nuovo certificato in sostituzione di quello smarrito.

Si avverte che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il sottodescritto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa depositi e prestiti provvederà alla emissione di un nuovo certificato: Certificato (per la proprietà) di credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario n. 1273 del capitale nominale in origine di L. 45.000 — ora ridotto in seguito a sorteggi a L. 43.000 intestato a favore di Brian Guido fu Edmondo, domiciliato in Genova ed annotato di vincolo di usufrutto vitalizio a favore della signora Bonanati Giuseppina fu Alessandro vedova di Brian Edmondo.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

(4149) *Il direttore generale*: BONANNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 3723 — Data: 13 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Gianni Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2, rendita L. 52, Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 494 — Data: 9 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: De Siena Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 21, Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 107 — Data: 6 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ernesto Montemurri per conto del comune di Carosino (Taranto) — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6, rendita L. 287, Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1936 - Anno XIV

(4022) *Il direttore generale*: POTENZA.

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino bimensile del bestiame n. 16 dal 16 agosto al 31 agosto 1936-XIV.

Carbonchio ematico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	B	—	1
Aquila degli Ab.	Alfedena	O	—	1
Bari	Acquaviva delle F.	O	—	1
Id.	Gravina delle Puglie	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	1
Campobasso	Boiano	O	1	—
Id.	Sant'Elia a Pianisi	B	—	1
Chieti	Casacanditella	B	—	1
Cosenza	Bisignano	B	1	—
Id.	Firmo	O	—	1
Id.	Lungro	O	2	—
Id.	Montalto Uffugo	B	—	1
Id.	Morano Calabro	Cap	—	1
Frosinone	Fiuggi	B	—	1
Id.	Pontecorvo	O	—	1
Matera	Pomarico	Cap	1	—
Messina	Oliveri	B	1	—
Id.	S. Domenica Vitt.	B	—	2
Milano	Cerro Maggiore	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lodig.	B	—	1
Nuoro	Lanusei	Cap	—	1
Id.	Crotelli	O	—	1
Pavia	Zinasco	B	1	—
Perugia	Foligno	B	1	—
Piacenza	Carpaneto	E	—	1
Pola	Rovigno	S	—	1
Potenza	Avigliano	B	1	2
Id.	Corleto Perticara	Cap	—	1
Id.	Sant'Arcangelo	O	—	2
Reggio di Calab.	Cittanova	B	—	1
Id.	Melito di Porto Sal.	B	—	1
Id.	Platì	Cap	—	2
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	Buccino	O	1	—
Id.	Cava de' Tirreni	B	—	1
Id.	Sala Consilina	O	1	—
Sassari	Alghero	O	—	1
Trapani	Trapani	O	1	—
Varese	Angera	B	—	1
Venezia	S. Stino di Livenza	B	—	1
Verona	Roverè Veronese	B	—	1
Vicenza	Asiago	B	—	1
Zara	Zara	O	—	1
			13	87

Carbonchio sintomatico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Campobasso	Carpinone	B	1	—
Cosenza	Camigliatello	B	1	—
Imperia	Pieve di Teco	B	2	—
Terni	Attigliano	B	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
			4	2

Afta epizootica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Pontestura	B	—	1
Aosta	Ayas	B O	1	—
Id.	Brusson	B	1	—
Id.	Challant	B	4	—
Id.	Id.	B Cap	1	—
Id.	Issogne	B	6	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Id.	B Cap	1	—
Id.	Id.	B C S	2	—
Id.	Rhemes	B	13	6
Id.	Id.	Cap	1	—
Id.	Id.	B O	—	1
Ancona	Genga	B	—	1
Aquila degli Ab.	Ajelli	B O	2	—
Id.	Ateleta	B	1	—
Id.	Cansano	B O	—	1
Id.	Cappadocia	O	—	2
Id.	Castel di Sangro	B	1	1
Id.	Castellafiume	O	—	1
Id.	Castelvecchio Sube.	B	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O B	3	—
Id.	Ocre	B	—	3
Id.	Pescina	B	2	1
Id.	Pescocostanzo	B	1	—
Id.	Pizzoli	O B	2	—
Id.	Rivisandoli	O B	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O B	1	—
Id.	Roccaraso	B	1	—
Id.	Scanno	B	—	1
Id.	Scontrone	B	—	1
Id.	Tagliacozzo	O	6	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Arezzo	Montemignaio	B	2	—
Id.	Pratovecchio	B	3	—
Id.	Id.	O	1	—
Ascoli Piceno	Amandola	B S	2	12
Id.	Foligno	B	—	1
Id.	Montefortino	O B	3	2
Id.	Montegallo	B	2	—
Id.	Montemonaco	B	15	13
Benevento	Alife	B	—	11
Id.	Gioia Sannitica	B	—	15
Bergamo	Sovere	B	—	1
Bologna	Monteveglio	B	1	—
Id.	S. Lazzaro di Sav.	B	—	1
Bolzano	Senales	B	1	—
Brescia	Gambara	B	1	—
Campobasso	Casteldelgiudice	B	—	1
Id.	Pescopennataro	B	—	5
Id.	Prata Sannita	B	—	1
Id.	Rocchetta al Voltur.	B	—	1
Id.	S. Angelo del Pesco	B	—	14
Chieti	Colledimacine	B	—	1
Id.	Gamberale	B	1	—
Id.	Monteneurodomo	B	1	1
Id.	Palena	B	1	—
Id.	Pizzoferrato	B	1	—
Id.	Torricella Peligna	B	1	1
Como	Lurago d'Elsa	B	1	—
Id.	Monguzzo	B	1	—
Id.	S. Maria di Rovag.	B	2	—
Id.	Pasturo	B	—	2
Id.	Lecco	B	—	1
Cremona	Corte de' Frati	B	1	—
Id.	Crema	B	—	1
Firenze	Campi Bisenzio	B	—	1
Id.	Cerreto Guidi	B	1	—
Id.	Rufina	B	1	—
Frosinone	Alvito	B	7	1
Id.	Arce	B	1	—
Id.	Arpino	B	5	—
Id.	Campoli Appennino	B	10	—
Id.	Confelice	B	—	1
Id.	Filettino	B O	8	—
Id.	Fiuggi	B	—	3
Id.	Paliano	B	—	1
Id.	Pignataro Interamna	B	—	2
Id.	Pontecorvo	B	3	—
Id.	Roccasecca	B	—	3
Id.	Trevi nel Lazio	B	6	—
Genova	Genova	B	1	—
Littoria	Priverno	B	12	—
Id.	Pontinia	B	2	—
Id.	Cisterna	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Prossedi	B	—	18
Id.	Aprilia	B	—	3
Id.	Littoria	B	—	3
Id.	Sermoneta	B	—	1
Macerata	Serravalle del Chie.	B	1	15
Id.	Id.	Ov	—	15
Id.	Id.	Sui	—	15
Massa e Carrara	Comano	B	2	—
Id.	Fivizzano	B	3	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Licciana Nardi	B	2	—
Modena	Carpi	B	—	1
Novara	Ceramo	B	1	—
Parma	Fidenza	B	1	—
Id.	Roccabianca	B	—	1
Pavia	Gallianola	B	1	—
Perugia	Campello sul Clitun.	B	1	—
Id.	Cascia	B O	5	—
Id.	Cerreto di Spoleto	B O	2	—
Id.	Gubbio	B	1	—
Id.	Monteleone di Spol.	B	1	—
Id.	Norcia	O	8	—
Id.	Poggiodomo	B	1	—
Id.	Preci	O	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Scheggino	B	1	—
Id.	Todi	B	2	—
Pesaro Urbino	Lunano	B	1	2
Id.	Urbino	B	1	2
Piacenza	Bettola	B	2	—
Id.	Carpaneto	B	1	—
Id.	Gragnano	B	1	1
Pistoia	Tizzano	B	1	—
Id.	Uzzano	B	—	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Potenza	Bella	B	1	—
Id.	Pescopagano	B	1	—
Id.	Rapone	B	2	—
Id.	Rionero in Vulture	B	1	—
Id.	San Fele	B	3	—
Reggio Emilia	Collagna	O	1	—
Rieti	Accumoli	B O	4	—
Id.	Ascrea	B O	3	—
Id.	Belmonte	B O	—	2
Id.	Cittaducale	B O	1	—
Id.	Cittareale	B O	2	—
Id.	Collalto Sabino	O	1	—
Id.	Concerviano	O	1	3
Id.	Fiamignano	B O	12	1
Id.	Frasso Sabino	B O	2	1
Id.	Pescorocchiano	O B	6	—
Id.	Pescia	O B	1	—
Id.	Poggio Nativo	O B	3	—
Id.	Poggio Mirteto	O B	—	3
Id.	Poggio S. Lorenzo	O B	5	—
Id.	Posta	O B	1	—
Id.	Pozzaglia Sabino	O	2	2
Id.	Rieti	B	6	7
Id.	Roccasinibalda	O	5	—
Id.	Scandriglia	O B	3	—
Id.	Torricella	B	—	4
Id.	Varco Sabino	B O S	4	2
Roma	Roma	B	19	—
Salerno	Altavilla Silentina	B S	—	5
Id.	Battipaglia	B	2	—
Id.	Id.	B S	—	1
Id.	Buccino	B	3	—
Id.	Capaccio	B	—	1
Id.	Castelcivita	B	—	2
Id.	Contursi	B	—	1
Id.	Eboli	B	—	1
Id.	Postiglione	B S	4	3
Id.	Roccadaspide	B S O	1	1
Id.	San Rufo	B O	2	—
Id.	Serre	B	—	6
Siena	Sinalunga	B	1	—
Id.	Trequanda	B	—	1
Teramo	Campli	O	1	—
Id.	Castel Castagno	B	—	3
Id.	Civitella del Tronto	B	—	1
Id.	Colledara	B	2	—
Id.	Isola del Gran Sas.	B O	4	—
Id.	Rocca Santa Maria	B O	5	—
Id.	Teramo	B O	—	5
Id.	Torricella Sicura	B O	—	5
Id.	Valle Castellana	O	5	—
Terni	Terni	B	1	—
Id.	Amelia	B	1	—
Id.	Montecastrilli	B	—	1
Id.	Narni	B	—	1
Torino	Ala di Stura	B	4	1
Id.	Balme	B	1	—
Id.	Ceres	B	5	—
Id.	Chialamberto	B	11	—
Id.	Groscavallo	B	21	—
Id.	Viù	B	9	—
Venezia	Iesolo	B	—	1
Viterbo	Calcata	B	1	—
Id.	Civitacastellana	B	7	1
Id.	Faleria	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Gallese	B	3	—
Id.	Monterosi	B	10	—
Id.	Nepi	B	2	—
Id.	Sant'Oreste	B	1	—
			395	265

Malrossino dei suini

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Amendola	S	1	—
Id.	Comunanza del Lit.	S	1	—
Id.	Monturano	S	3	1
Bergamo	Casirate d'Adda	S	1	—
Bolzano	Castelbello	S	—	1
Campobasso	Pescolanciano	S	4	—
Cosenza	Bisignano	S	1	—
Id.	Celico	S	1	—
Id.	Colosimi	S	—	1
Id.	Cosenza	S	1	1
Id.	Dipignano	S	1	—
Id.	Lappano	S	1	—
Id.	Luzzi	S	1	—
Id.	Marano Marchesato	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Malrossino dei suini				
Cosenza	Marano Principato	S	1	—
Id.	Montalto Uffugo	S	2	—
Id.	Rende	S	1	—
Id.	Rogliano	S	1	—
Id.	Scigliano	S	1	—
Id.	Spezzano Sila	S	1	—
Id.	Corigliano Calabro	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Frosinone	Arce	S	1	—
Id.	Pontecorvo	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	3	—
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Gorizia	S	1	—
Id.	Sambasso	S	—	4
Id.	San Martino Quisca	S	1	—
Id.	Vipacco	S	1	1
Padova	Carmign. di Brenta	S	—	3
Id.	Este	S	1	—
Id.	Saonara	S	1	—
Pavia	Gallianola	S	3	—
Teramo	Mosciano S. Angelo	S	—	1
Trento	Cles	S	—	1
Id.	Coredo	S	—	2
Id.	Revò	S	—	1
Id.	Taio	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	2
Id.	Tuenno	S	—	1
Id.	Denno	S	—	1
Treviso	Preganziol	S	1	—
Trieste	Monrupino	S	—	1
Udine	San Giorgio Nogaro	S	—	1
Id.	San Vito al Torre	S	—	3
Id.	Visco	S	—	2
Venezia	Grisolera	S	—	1
Verona	Bovolone	S	—	1
Vicenza	Asiago	S	—	1
Id.	Caldogno	S	—	1
			37	37
Peste e setticimia dei suini.				
Aquila degli Ab.	Alfedena	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	21	—
Id.	Bucine	S	1	1
Id.	Cavriglia	S	1	11
Id.	Cortona	S	2	6
Id.	Foiano della Chiana	S	3	—
Id.	Montevarchi	S	2	1
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	3	—
Bolzano	Castelrotto	S	—	1
Brescia	Gottolengo	S	—	1
Id.	Pavone Mella	S	—	1
Id.	Urago d'Oglio	S	1	—
Como	Paderno Robbiate	S	—	1
Cosenza	Spezzano Sila	S	1	—
Forlì	Cesena	S	1	—
Frosinone	Campoli Appennino	S	4	—
Id.	Castro de' Volsci	S	—	10
Milano	Gorgonzola	S	—	1
Novara	Novara	S	—	2
Padova	Legnaro	S	—	1
Id.	Piazzola sul Brenta	S	—	1
Id.	Piombino Dese	S	—	1
Parma	S. Lazzaro Parmense	S	—	1
Pola	Erpelle Cosina	S	—	1
Reggio nell'Em.	Reggiolo	S	—	1
Sassari	Thiesi	S	—	1
Siena	Cetona	S	1	—
Id.	Chiusi	S	26	10
Id.	Montepulciano	S	38	—
Id.	Monteroni d'Arbia	S	2	—
Id.	Poggibonsi	S	—	5
Id.	Radda Chianti	S	1	1
Id.	S. Casciano de' Ba.	S	1	—
Id.	Sarteano	S	2	—
Id.	Sinalunga	S	2	1
Id.	Torrita di Siena	S	—	4
Terni	Fabro	S	1	—
Venezia	Pramaggiore	S	1	—
Verona	Villafranca	S	—	1
Viterbo	Marta	S	1	—
Id.	Tuscania	S	1	—
Zara	Zara	S	—	1
			117	67
Morva.				
Cremona	Spinadesco	E	2	—
Genova	Genova	E	1	—
Zara	Zara	E	—	1
			3	1
Farcino criptococcico.				
Agrigento	Agrigento	E	1	1
Id.	Racalmuto	E	1	—
Id.	Raffadali	E	1	—
Segue: Farcino criptococcico.				
Catania	Caltagirone	E	—	2
Imperia	Ventimiglia	E	1	—
Messina	Messina	E	4	—
Palermo	Bagheria	E	15	—
Id.	Belmonte	E	2	—
Id.	Casteldaccio	E	1	—
Id.	Palermo	E	—	4
Salerno	Albanello	E	1	—
Id.	Angri	E	1	—
Id.	Olevano sul Tuscia.	E	1	—
Id.	Salvitelle	E	1	—
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	2	3
Id.	Calatafimi	E	3	—
Id.	Castellam. del Golfo	E	3	—
Id.	Marsala	E	—	1
Id.	Partanna	E	1	—
			42	11
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Can	—	1
Id.	Fabriano	Can	—	1
Imperia	Ventimiglia	Can	2	—
			2	2
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	3	—
Campobasso	Boranello	E	4	—
Id.	Campobasso	E	2	—
Id.	Ciorlano	O	25	—
Id.	Guglionesi	O	1	—
Id.	Montenero Valcoc.	E	1	—
Id.	Vastogirardi	E	1	—
Foggia	Margherita di San.	E	1	1
Littoria	Cori	O	1	—
Macerata	Castelsant'Angelo	O	1	—
Id.	Serravalle del Chie.	O	1	—
Perugia	Campello	O	1	—
Id.	Perugia	O	2	—
Id.	Sellano	O	—	—
Rieti	Antrodoco	O	1	—
Roma	Roma	O	4	—
Salerno	Sicignano degli Al.	O	4	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Viterbo	O	1	—
			22	1
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Agrigento	Palma di Montechia.	O	1	—
Salerno	Capaccio	Cap	—	1
Trapani	Salemi	O	1	—
Id.	Trapani	O	1	—
			3	1
Aborto epizootico.				
Alessandria	Masio	B	—	1
Ancona	Fabriano	B	—	1
Id.	Ostravetere	B	—	1
Ascoli Piceno	Carassai	B	1	—
Id.	Fermo	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Montefiore Aso	O	1	—
Belluno	Cortina	B	—	1
Id.	Mel	B	—	1
Bergamo	Azzana San Paolo	B	1	—
Id.	Taleggio	B	1	—
Id.	Vedeseta	B	2	—
Bologna	Malalbergo	B	—	1
Cuneo	Villafalletto	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Id.	Ro	B	—	1
Imperia	Diano Marina	B	1	—
Novara	Calasca Castiglione	B	10	—
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Cannobio	B	5	—
Id.	Fara Novarese	B	—	1
Id.	Macugnaga	B	2	—
Id.	Vanzone San Carlo	B	4	—
Padova	Camposampiero	B	—	1
Id.	Ponso	B	—	1
Parma	Monchio	B	1	1
Id.	Id.	O	—	1
Roma	Roma	B	4	—
Rovigo	Porto Viro	B	2	—
Treviso	Cordignano	B	4	—
Id.	Roncade	B	—	1
Udine	Pasiano di Porden.	B	—	1
Id.	Prata di Pordenone	B	—	1
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Segue: Aborto epizootico.				
Venezia	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	1	—
Vicenza	Asiago	B	—	1
			53	17
Tubercolosi bovina.				
Bari	Andria	B	1	1
Id.	Terlizzi	B	1	—
Imperia	Imperia	B	—	1
Macerata	Montefano	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	—	1
Modena	Castelnuovo Rongone	B	—	2
Id.	Modena	B	—	1
Id.	San Cesario	B	—	2
Roma	Roma	B	—	2
			2	11
Diarrea dei vitelli.				
Ancona	Fabriano	B	—	1
Ascoli Piceno	Comunanza del Lit.	B	2	—
Id.	Fermo	B	1	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	B	2	—
Venezia	San Michele al Tagl.	B	—	2
			5	4
Influenza del cavallo.				
Sassari	Sassari	E	—	2
Difterite aviaria.				
Padova	Padova	P	1	—
Treviso	Villorba	P	—	1
Id.	Riese	P	—	1
			1	2
Collera dei polli.				
Aquila degli Ab.	Pettorano sul Gizio	P	10	3
Treviso	Motta di Livenza	P	—	1
Id.	Riese	P	—	1
Venezia	Venezia	P	—	1
			10	6
Barbone bufalino.				
Salerno	Ponte Cagnano	B	—	1

RIEPILOGO

dal 16 agosto al 31 detto 1936-XIV - N. 16.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattia)	Numero dei comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	27	48	50
2	Carbonchio sintomatico	5	5	6
3	Afta epizootica	40	175	660
4	Malrossino dei suini	18	51	74
5	Peste e setticemia dei suini	22	42	184
6	Morva	3	3	4
7	Farcino criptococcico	7	21	53
8	Rabbia	2	3	4
9	Rogna	11	20	23
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	4
11	Aborto epizootico	18	37	70
12	Tubercolosi bovina	6	9	13
13	Diarrea dei vitelli	3	5	9
14	Influenza del cavallo	1	1	2
15	Difterite aviaria	2	3	3
16	Colera dei polli	3	4	16
17	Barbone bufalino	1	1	1

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. Suina; E. equina; P. pollame; Can. canina. Fl. felina. I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(4020)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*